

**ISTANZA DI ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI**

Al Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Pescara

___/___ sottoscritt___ Avv. _____,
nat___ a _____, il ___/___/_____, iscritt___ all'Albo degli Avvocati dal ___/___/_____;
con studio legale in _____, Via _____, n. _____,
Tel. _____ Fax _____ Cell. _____
PEC: _____

consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

CHIEDE

di essere iscritt___ negli elenchi per l'assegnazione di incarichi professionali di cui agli artt. 20 e segg.
del Regolamento della Disciplina del Diritto di Accesso agli Atti e delle Attività Istituzionali **per il
triennio 2017-2019 nelle seguenti materie:**

1. _____
2. _____

A tal fine, ai sensi dell'art. 21 del citato Regolamento, **con riferimento al triennio antecedente (2014-16),**

DICHIARA, PER CIASCUNA MATERIA PER LA QUALE RICHIEDE L'ISCRIZIONE,

- di aver patrocinato, **almeno nove (9) cause o procedure** (*anche per incarico di altro avvocato formalmente incaricato per il giudizio, associato o titolare dello studio in cui collabora l'istante*) e di avere conseguito **almeno venti (20) crediti formativi**, come da prospetto che segue:

MATERIA 1: _____

PROCEDURE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

EVENTI FORMATIVI (titolo/data)

CREDITI

TOTALE CREDITI MATERIA 1

MATERIA 2: _____

PROCEDURE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

EVENTI FORMATIVI (titolo/data)

CREDITI

TOTALE CREDITI MATERIA 2

Chiede, altresì, di essere iscritt__ nei seguenti elenchi speciali di cui all'art. 27 del citato Regolamento:

- Lingue straniere _____
LINGUA
- Diritto e/o legislazione straniera _____
PAESE
- Revisori Ufficiali dei Conti (*iscritti nell'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia*)

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 co. 7-8 Reg. CNF 16.7.14 N. 6,

DICHIARA

di essere in possesso dell'Attestato di Formazione Continua ai sensi dell'art. 25 co. 7 Reg. CNF 16.7.14 N. 6, rilasciato in data _____ da _____

OVVERO

di essere esonerat__ dall'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 11, co. 2 L. P. 247/12 e dell'art. 15, co. 1 Reg. CNF 16.7.14 N. 6 per l'intero triennio formativo precedente la presente istanza. (cioè: *non è richiesto il possesso dell'attestato a chi era già esonerato dal 2014, anno di inizio del triennio formativo di riferimento*)

In fede.

Pescara,

Firma _____

NOTA

(artt. 20-27 Reg. della disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali - **Con modifiche 19.1.2017**)

-SEZIONE QUINTA -

- ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI -

- Art. 20

Sono istituiti presso il Consiglio dell'Ordine elenchi di avvocati iscritti all'Albo di Pescara formati distintamente secondo le seguenti materie:

- Diritto delle persone della famiglia e delle successioni
- Diritti reali, delle obbligazioni e contratti
- Diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e della previdenza sociale; pubblico impiego
- Diritto commerciale bancario e industriale
- Responsabilità civile
- Procedure esecutive
- Procedure concorsuali
- Diritto internazionale e della Comunità Europea
- Diritto penale
- Diritto amministrativo
- Diritto tributario

L'elenco relativo alle "procedure concorsuali" è suddiviso nelle fasce A e B: nella fascia A possono essere inseriti gli avvocati con almeno dodici anni di iscrizione all'Albo, nella fascia B possono essere inseriti gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore.

Coloro i quali non intendono essere nominati esclusivamente difensori di organi di procedure concorsuali devono farne esplicita menzione nella domanda di iscrizione ed i loro nominativi saranno contraddistinti con un asterisco nell'elenco relativo alle procedure concorsuali.

- Art. 21

Ciascun avvocato non può essere inserito in più di due degli elenchi di cui all'articolo precedente.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco prescelto l'avvocato dovrà documentare di aver patrocinato, nel triennio precedente, almeno nove cause o procedure, anche per incarico di altro avvocato formalmente incaricato per il giudizio, associato o titolare dello studio in cui collabora l'istante, aventi ad oggetto questioni attinenti alla specifica materia, nonché di avere conseguito almeno venti crediti formativi nella materia per la quale richiede l'iscrizione nel triennio antecedente la domanda.

Il requisito del conseguimento dei crediti formativi non è richiesto per gli avvocati esonerati dalla formazione continua ai sensi dell'art. 15, 1° comma, del Regolamento CNF 16.07.2014 n. 6.

- Art. 22

L'iscrizione a ciascun elenco avviene su richiesta dell'interessato ed è subordinata alla verifica da parte del Consiglio della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21.

Gli elenchi verranno aggiornati ogni tre anni a partire dal 30 dicembre 2013.

- Art. 23

Le domande di prima iscrizione o di variazione devono essere depositate entro il 30 novembre dell'anno di scadenza del triennio.

- Art. 24

Gli elenchi sono trasmessi a cura del Consiglio entro il 28 febbraio del primo anno del triennio agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli uffici giudiziari nell'ambito provinciale, con la raccomandazione di attingere agli stessi, per gli incarichi, secondo il criterio della rotazione di cui al successivo art. 25.

- Art. 25

Il Consiglio dell'Ordine provvede alle designazioni per gli incarichi professionali di propria competenza attingendo agli elenchi di cui all'art. 20.

Ogni designazione, nell'ambito di ciascun elenco, viene effettuata con turnazione seguendo il criterio dell'ordine di anzianità di iscrizione all'Albo.

- Art. 26

L'avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine, sia in caso di accettazione dell'incarico che di rinuncia, potrà beneficiare di una nuova designazione solo allorquando la turnazione, secondo il criterio di cui all'articolo precedente, ricada sul suo nominativo.

Non si procede alla turnazione allorquando il professionista designato comunichi che alla segnalazione non ha fatto seguito l'incarico professionale.

- Art. 27

Sono, altresì, istituiti tre elenchi speciali: il primo di avvocati che dichiarino di aver conoscenze di una o più lingue straniere; il secondo di avvocati che dichiarino di aver conoscenza di diritto e/o legislazione di uno o più paesi stranieri; il terzo di avvocati iscritti nell'Albo dei revisori Ufficiali dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'inserimento in tali ultimi elenchi non fa venir meno la possibilità di iscrizione in due degli elenchi di cui all'art. 20.

Le relative designazioni verranno effettuate dal Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di cui all'art. 25.

(Disponibile sul sito dell'Ordine alla pagina Regolamenti)